

T.O.S.A.P.

La TOSAP, disciplinata dal capo II (art. 38 – 57) del D.Lgs. n. 507/1993 e dal Regolamento Comunale, è la tassa dovuta sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico (costituita nei modi e nei termini di legge). Sono soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

La tassa può essere **PERMANENTE** o **TEMPORANEA** a seconda della durata dell'occupazione, ovvero se superiore o inferiore all'anno.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente occupata o "sottratta" all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Le tariffe relative alla tassa di occupazione suolo pubblico sono stabilite annualmente con Delibera di Giunta Comunale e sono graduate in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Il Comune di Fratta Polesine al riguardo, ha stabilito con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 20.04.1994, di suddividere il territorio in due categorie diverse, ovvero in centro abitato e restante parte del territorio.

TOSAP ANNO 2018

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993)

Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anno solare ed è commisurata alla superficie effettivamente occupata. Le tariffe da applicare, rapportate all'importanza delle aree, sono indicate nel prospetto allegato 1 – **punto n. 1**, della **DGC n. 9 del 19.01.2018** (allegata).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45 del D.Lgs. n. 507/1993).

Per le occupazioni temporee, la tassa dovuta può essere a tariffa giornaliera o oraria ed è commisurata alla superficie effettivamente occupata. Le tariffe da applicare, rapportate all'importanza delle aree, sono indicate nel prospetto allegato 1 – **punto n. 2**, della **DGC n. 9 del 19.01.2018** (allegata).

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Alle occupazione con cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa applicata è riportata nel prospetto allegato 1 – **punto 3**, della **DGC n. 9 del 19.01.2018** (allegata).

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per gli impianti e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale e per gli impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, la tassa annuale dovuta è indicata nel prospetto allegato 1 – **punto 4**, della **DGC n. 9 del 19.01.2018** (allegata).

LE ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esenti dalla tassa tutti i casi contemplati nell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, ovvero:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti dalla tassa, come disposto dalla DGC n. 4 del 02.03.1998, i passi carrabili.

- [TARIFFE TOSAP IN VIGORE DAL 01.01.2018 – DGC N. 9 DEL 19.01.2018](#)